



COMUNE DI CERVERE

STRUTTURA "RESIDENZA ANZIANI"

Regolamento interno di gestione

Gestore in concessione



Capo I - Caratteristiche ed Ospiti

Articolo 1

1. La Struttura "RESIDENZA ANZIANI" del Comune di Cervere, si articola in due sezioni:
 - Residenza assistenziale RA
 - Residenza sanitaria assistenziale RSA.

Articolo 2

1. La RA è una Struttura avente le caratteristiche previste nelle disposizioni regionali vigenti tempo per tempo in materia.
2. Nella RA possono essere ospitate in via eccezionale e comunque in numero non superiore al 10% dei posti a disposizione anche persone in età non pensionabile che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita autonoma.

Articolo 3

1. La RSA è una Struttura avente le caratteristiche previste nelle vigenti disposizioni regionali vigenti tempo per tempo in materia.
2. Il funzionamento della RSA potrà essere regolato da apposita convenzione stipulata fra il Gestore della Struttura ed i soggetti competenti in campo sanitario e socio assistenziale sulla base delle norme e disposizioni vigenti tempo per tempo in materia.

Capo II - Procedure d'ingresso

Articolo 4

1. Per essere ospitati nella Struttura "RESIDENZA ANZIANI" è necessario:
 - a) per la sezione RA, presentarsi di persona o tramite i propri parenti alla segreteria della Struttura per un colloquio informativo e per la compilazione di una apposita "domanda di ammissione"; la data di consegna alla Struttura della predetta domanda è l'unico elemento che dà l'ordine di ammissione in Struttura; i cittadini di Cervere - con residenza maturata di almeno tre anni - hanno precedenza nell'ammissione nella sezione RA.
 - b) per la sezione RSA essere positivamente valutati dal competente organo dell'autorità sanitaria locale (attualmente Unità di Valutazione Geriatrica della A.S.L. CN1).

Articolo 5

1. Prima dell'ingresso in Struttura l'Ospite è tenuto a:
 - a) produrre fotocopia dell'ultima cartella clinica completa, da richiedersi all'ospedale nel quale si è verificato il ricovero (nel caso non vi siano stati ricoveri ospedalieri negli ultimi dieci anni è necessario presentare un certificato medico attestante la situazione sanitaria)
 - b) produrre certificato medico attestante l'esenzione da malattie infettive
 - c) produrre certificato medico dal quale risulti la terapia eventualmente in atto
 - d) presentare certificati di nascita e di stato di famiglia
 - e) presentare la tessera sanitaria, l'eventuale tesserino di esenzione dal pagamento del ticket e la fotocopia del codice fiscale
 - f) versare la cauzione, nell'importo periodicamente stabilito con provvedimento del Gestore
 - g) compilare, in segreteria, la scheda personale completa dei dati anagrafici e dei nomi ed indirizzi di familiari o conoscenti cui fare riferimento in caso di necessità
 - h) comunicare per iscritto, in caso di permanenza temporanea la durata di detta permanenza.

Articolo 6

1. Il parente più prossimo dell'Ospite (individuato tra i familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'articolo 433 del codice civile) deve sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità con la quale si impegna, a semplice richiesta del Gestore, a provvedere personalmente al pagamento di quanto dovuto, qualora l'Ospite non vi abbia ottemperato o non sia in grado di farlo da solo.

Articolo 7

1. L'Ospite, all'atto dell'ingresso in Struttura, deve disporre di un corredo personale sufficiente.
2. Dovrà, inoltre, costituire la cauzione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera f).

Articolo 8

1. Al momento dell'ammissione viene consegnata all'Ospite copia del presente Regolamento di gestione, copia della Carta dei Servizi e copia della tabella dietetica in vigore.

Articolo 9

1. Per ogni Ospite viene istituita una "cartella personale" suddivisa in due parti:
 - a) "amministrativa"
 - b) "sanitaria".
2. In essa sono contenuti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari dell'interessato e vi è un "diario" che deve testimoniare i vari interventi del personale addetto alla persona, dei responsabili della Struttura ed, eventualmente, del personale sanitario.

Capo III - Camere

Articolo 10

1. La Struttura "RESIDENZA ANZIANI" dispone di n. 2 nuclei abitativi dotati di unità indipendenti da 1 o 2 posti letto.

Articolo 11

1. All'Ospite è data la possibilità di personalizzare la propria camera, portando con sé oggetti e suppellettili personali di dimensioni compatibili, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri Ospiti, degli spazi disponibili e delle norme di sicurezza.

Articolo 12

1. L'Ospite al ricevimento della chiave della camera, si impegna a:
 - a) osservare le regole d'igiene dell'ambiente, nonché quelle della convivenza e della vita di relazione
 - b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate, di adeguarsi alle richieste dei responsabili operativi della Struttura e di garantirne la perfetta utilizzazione
 - c) segnalare ai responsabili operativi l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche della camera
 - d) consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata della Struttura, di entrare nella camera per provvedere alle pulizie, ai controlli ed alle eventuali riparazioni
 - e) non ostacolare in nessun modo mediante la chiusura della propria camera le normali operazioni di gestione della Struttura e gli eventuali interventi di soccorso; in caso contrario il Gestore può procedere al ritiro temporaneo o permanente della chiave.

Articolo 13

1. L'Ospite è tenuto a risarcire al Gestore ed al Proprietario della Struttura i danni arrecati per propria incuria o per trascuratezza.

Articolo 14

1. È fatto divieto di ospitare nella propria camera, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'Ospite, eventuali eccezioni possono essere autorizzate preventivamente per iscritto dalla direzione della Struttura.

Articolo 15

1. La direzione della Struttura ha la facoltà di trasferire l'Ospite, dopo averlo consultato e dopo aver sentito anche i suoi parenti prossimi, in una camera diversa da quella assegnata al momento dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'Ospite.

Capo IV - Vitto

Articolo 16

1. Il vitto è a carattere familiare.
2. La lista giornaliera dei cibi viene predisposta dalla direzione della Struttura in collaborazione con i responsabili di settore, il personale della cucina e la rappresentanza degli Ospiti, ove costituita.
3. La tabella dietetica - elaborata sulla base di almeno quattordici giorni - è esposta in cucina e nelle sale da pranzo ed è approvata dalla competente autorità sanitaria in materia (attualmente servizio di igiene pubblica della A.S.L. CN1).

Articolo 17

1. Eventuali diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

Articolo 18

1. L'orario del servizio pasti è stabilito dalla direzione della Struttura.
2. Indicativamente la colazione viene servita, alle ore 08.00, il pranzo alle ore 12.00 e la cena alle ore 18.15.
3. In casi particolari può essere autorizzato il servizio in camera; per fruire di tale servizio la direzione della Struttura può stabilire l'obbligo del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo.
4. In nessun altro caso al di fuori di quanto previsto dal precedente comma 3 è consentito agli Ospiti consumare cibi nelle rispettive camere.

Articolo 19

1. I parenti o gli amici degli Ospiti possono consumare pranzo e cena nella Struttura; la medesima opportunità, con la possibilità anche della colazione, viene offerta agli anziani di Cervere che non siano Ospiti della Struttura stessa.
2. Per avvalersi della predetta facoltà è necessario presentare richiesta alla direzione della Struttura con anticipo di almeno 24 ore.
3. Le domande sono accettate, secondo l'ordine di presentazione, entro il limite di n. 30 per pasto e di n. 2 per Ospite in caso di parenti o amici.
4. Il Gestore fissa con proprio provvedimento i relativi corrispettivi dovuti.

Capo V - Rette e orari

Articolo 20

1. L'Ospite è tenuto al pagamento della retta mensile stabilita periodicamente con proprio provvedimento dal Gestore.
2. La retta socio assistenziale della Sezione RSA sarà quella stabilita in sede di convenzione i soggetti competenti in campo sanitario e socio assistenziale.
3. È facoltà del Gestore prevedere una diversa retta unica per Ospiti inseriti nella Sezione RSA al di fuori della convenzione in corso.
4. Nella determinazione delle rette della Sezione RA deve essere prevista una diversificazione con aumento di prezzo per le unità indipendenti ad un posto rispetto a quella a due posti.
5. Sempre per la Sezione RA dovrà, inoltre, essere previsto uno sconto sulla retta base del 10% per gli Ospiti che al momento dell'ammissione non si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) residenti a Cervere da meno di cinque anni;
 - b) non residenti a Cervere (tranne coloro che:
 - I. vi abbiano risieduto per almeno 45 anni complessivi
 - II. vi abbiano risieduto per almeno 10 anni consecutivi ed abbiano trasferito la propria residenza altrove da meno di un anno).
6. L'acquisto o il riacquisto della residenza nel Comune di Cervere dopo l'ammissione nella Struttura è irrilevante ai fini dell'applicazione dello sconto previsto dal comma 5 del presente articolo fino al trascorrere del quinto anno di permanenza consecutivo nella Struttura stessa; decorso tale termine l'Ospite ha diritto allo sconto in questione.
7. Il Gestore può prevedere delle maggiorazioni di retta per gli Ospiti del nucleo RA che necessitino di particolari livelli di ulteriore assistenza.
8. Una ulteriore maggiorazione dovrà essere prevista per coloro che siano Ospiti della Sezione RA della Struttura per un tempo limitato pari o inferiore a 2 mesi, detta maggiorazione dovrà essere stabilita in forma di somma unica forfetaria da trattarsi al momento della restituzione della cauzione di cui all'art. 7, comma 2.
9. Per ogni calcolo, la retta mensile viene rapportata a trenta giorni e calcolata a decadi; il risultato viene sempre arrotondato all'euro superiore.

Articolo 21

1. La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi erogati dalla Struttura.

Articolo 22

1. La retta deve essere pagata in via anticipata, entro il termine tassativo del giorno 10 di ogni mese, prorogato al giorno successivo nel caso coincida con una festività, esclusivamente sulle coordinate bancarie indicate dal Gestore.
2. Nel caso di tardato pagamento della retta sono applicate le seguenti indennità di mora:
 - a) 5% per pagamenti effettuati entro il 10° giorno successivo alla scadenza
 - b) 10% per pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo alla scadenza
 - c) 20% per pagamenti effettuati entro il 30° giorno successivo alla scadenza.
3. Il protrarsi del ritardo nel pagamento oltre il 30° giorno dalla scadenza costituisce valido presupposto per l'adozione del provvedimento di allontanamento dell'Ospite.

Articolo 23

1. L'Ospite che si assenti dalla Struttura ha diritto, dall'undicesimo giorno in poi ad una riduzione della retta socio assistenziale:
 - a) del 30%, se assente per motivi personali
 - b) del 50%, se assente per ricovero in ospedale.
2. Per gli Ospiti eventualmente inseriti nella Sezione RSA al di fuori della convenzione in corso a norma del precedente art. 20, comma 3, la riduzione si calcola sulla quota eccedente l'importo pari alla retta sanitaria stabilita in sede di convenzione i soggetti competenti in campo sanitario e socio assistenziale.

Articolo 24

1. La retta completa decorre dal primo giorno di presenza in Struttura.
2. Dal momento dell'impegno della camera fino alla data di effettiva presenza in Struttura, l'Ospite deve corrispondere il 50% della retta tabellare.
3. Qualora l'Ospite entri nella Struttura non in concomitanza con il primo giorno del mese, ai fini del calcolo della retta, si fa riferimento alla decina precedente (giorno 1, giorno 11, giorno 21).

4. Qualora l'Ospite lasci la Struttura non in concomitanza con l'ultimo giorno del mese, ai fini del calcolo della retta, si fa riferimento alla decina successiva (giorno 10, giorno 20, ultimo giorno).
5. In caso di morte dell'Ospite, gli aventi causa hanno diritto al rimborso della retta già pagata, dal giorno successivo al disimpegno della camera.

Articolo 25

1. In casi particolari e motivati l'Ospite del nucleo RA può essere eccezionalmente autorizzato, in via provvisoria, ad occupare da solo camere a due letti. In tale caso la retta ordinaria è maggiorata dell'80%.

Articolo 26

1. L'ammontare mensile delle rette è unico durante tutto l'anno.

Articolo 27

1. L'Ospite gode della massima libertà nel rispetto della legge, degli altri Ospiti e degli operatori.
2. Le eventuali limitazioni sono esclusivamente imposte allo stato di salute e sono di competenza del medico curante o dell'autorità sanitaria.
3. L'Ospite può entrare e uscire dalla Struttura dalle 07.00 alle 22.30 e ricevere visite dalle ore 07.00 alle ore 20.00 evitando di recare disturbo agli altri Ospiti, specialmente nelle ore di riposo.
4. Le visite non potranno essere rese negli orari dei pasti tranne che si tratti di assistenza regolarmente autorizzata dal Gestore o di quanto previsto dal precedente articolo 19.

Articolo 28

1. L'Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:
 - a) nei locali comuni dalle ore 23.00 alle ore 06.00;
 - b) nella propria camera dalle ore 13.30 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 fino alle ore 07.00.

VI - Attività assistenziali e medico-infermieristiche e servizi vari

Articolo 29

1. Nella sezione RA vengono garantiti i servizi previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

Articolo 30

1. Nella sezione RSA vengono garantiti i servizi previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia a seconda dell'intensità via via attribuita all'Ospite in sede di valutazione o rivalutazione.

Articolo 31

1. La Struttura non si assume alcun onore per prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche ed ospedaliere a favore degli Ospiti e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli Ospiti da persone non autorizzate.
2. I presidi sanitari sono a carico degli Ospiti o del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 33

1. Il servizio telefonico è garantito a mezzo di apparecchi a schede ove sia reperito un gestore dei servizi di telefonia fissa disponibile.
2. L'Ospite per motivi eccezionali, oppure ove non sia disponibile il servizio di cui al comma 1, può essere autorizzato a telefonare dagli apparecchi della Struttura: in tal caso è tenuto a rimborsare in segreteria gli scatti effettuati al prezzo corrente.

Articolo 34

1. È consentito l'allacciamento del telefono in camera, qualora la rete telefonica lo consenta.
2. L'Ospite che richieda il servizio alle società telefoniche è tenuto ad informarne la direzione della Struttura.
3. L'utilizzo di telefoni cellulari è consentito agli Ospiti solo nelle proprie camere, nel rispetto degli altri Ospiti e compatibilmente al funzionamento di eventuali apparecchiature della Struttura.

Articolo 35

1. Nella propria camera è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati all'impianto di antenna centralizzata, ove esista la possibilità di allacciarsi. In tutti gli altri casi si dovrà far uso di antenna interna.
2. Il canone di abbonamento alla RAI, o ad altri gestori, è versato cumulativamente dalla Struttura esclusivamente per gli apparecchi collocati nei locali comuni.

Articolo 36

1. L'uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.
2. In particolare:
 - non si deve premere il pulsante quando segna "occupato";
 - non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;
 - non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano;
 - è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
 - deve essere data precedenza al personale nelle ore in cui gli ascensori servono per il servizio agli Ospiti ammalati o ai piani.

Capo VII - Rapporti Ospiti-personale

Articolo 37

1. Tutti gli Ospiti della Struttura "RESIDENZA ANZIANI" hanno diritto ad un trattamento di alta professionalità e di grande umanità ed attenzione, soprattutto quando la necessità di essere aiutati in tutte le loro funzioni ne rende ancora più pesante la condizione.

Articolo 38

1. Il personale, che è dotato tutto di cartellino di identificazione, riceve in proposito precise disposizioni alle quali deve scrupolosamente attenersi.
2. Il personale non è autorizzato a gestire denaro o valori per conto degli Ospiti, né a conservare presso di sé preziosi, libretti di banca, ecc..
3. Al personale è vietato richiedere e/o accettare alcuna gratificazione economica per i servizi prestati agli Ospiti.

Articolo 39

1. L'attività a favore degli Ospiti, in particolare di quelli della sezione RSA, è attuata tramite progetti individualizzati.
2. La elaborazione dei progetti deve prevedere almeno quanto prescritto da disposizioni regionali vigenti tempo per tempo in materia.

Articolo 40

1. L'Ospite non può chiedere al personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni per ottenere trattamenti di favore. Deve mantenere con il personale rapporti di rispetto e comprensione.
2. Nel caso debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio deve rivolgersi ai responsabili operativi o alla direzione della Struttura.

Capo VIII - Norme di interesse generale

Articolo 41

1. Ai fini della prevenzione degli incendi gli Ospiti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni affisse all'interno di ogni camera e, in particolare:
 - a) a non fumare e a non fare uso di fiamme libere, come fornelli o stufe di qualsiasi tipo
 - b) a non gettare nei cestini mozziconi di sigarette e materiali infiammabili
 - c) a non utilizzare apparecchi elettrici personali o piccoli elettrodomestici, senza averne avuta preventiva autorizzazione scritta.
2. In caso di emergenza (presenza di fumo o incendio in atto) l'Ospite deve immediatamente avvisare il personale di servizio che è stato istruito per operare in caso di incendio.

Articolo 42

1. All'Ospite è fatto divieto di:
 - a) stendere alle finestre capi di biancheria
 - b) tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali, se non in condizioni di effettiva sicurezza
 - c) usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri Ospiti
 - d) gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre
 - e) vuotare nel water, nel bidet o nel lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buon stato delle condutture
 - f) tenere animali in camera.

Capo IX - Comportamento dell'Ospite

Articolo 43

1. L'Ospite può lasciare volontariamente la Struttura in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 giorni.
2. Nel caso in cui l'Ospite lasci la Struttura prima del ventesimo giorno dalla data di comunicazione del preavviso o senza che vi sia stato alcun preavviso, ai fini del calcolo della retta, i venti giorni verranno computati rispettivamente dalla data in cui l'Ospite ha comunicato la propria intenzione di lasciare la Struttura o dalla data in cui l'ha effettivamente lasciata.
3. Il termine di cui al comma 1 potrà essere ridotto, a giudizio della direzione della Struttura, quando ricorrano motivi di comprovata gravità che impongono la necessità di una dimissione urgente.

Articolo 44

1. La direzione della Struttura, sentito il parere dei responsabili operativi, può disporre l'allontanamento dalla Struttura stessa dell'Ospite qualora questi:
 - a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria
 - b) si trovi in condizioni psico-fisiche irreversibili non più compatibili con la tipologia della Struttura
 - c) commetta gravi e ripetute infrazioni al regolamento interno
 - d) sia moroso nel pagamento della retta nei termini previsti dal precedente articolo 22, commi 2 e 3.

Articolo 45

1. In caso di decesso dell'Ospite, i parenti devono mettere la direzione della Struttura nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali a quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto e cioè ai chiamati all'eredità, i quali devono documentare tale loro qualità mediante presentazione di schede testamentarie o, in mancanza, di apposito atto di notorietà.
2. Qualora manchino o non si presentino aventi diritto, i cespiti ereditari saranno consegnati al curatore dell'eredità giacente nominato dall'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 528 del codice civile.

Articolo 46

1. L'Ospite può dedicarsi ad attività occupazionali sia all'interno della Struttura, sia all'esterno.
2. Le attività occupazionali interne possono essere rivolte a fini personali o a favore della Struttura. In questo caso l'apporto collaborativo dell'Ospite deve essere a titolo gratuito.
3. Particolari incentivi (riduzione della retta, compensi, ecc.) possono eventualmente essere assegnati dal Gestore, in considerazione di speciali attività collaborative.

Articolo 47

1. Potrà essere costituita una "Commissione interna degli Ospiti" con i seguenti principali scopi e compiti:
 - a) promuovere un maggior inserimento nella vita e nell'amministrazione della Struttura
 - b) realizzare la partecipazione, la collaborazione nonché il controllo degli Ospiti nella gestione dei servizi della Struttura
 - c) fornire alla direzione ed alla proprietà della Struttura suggerimenti e proposte per migliorare la realizzazione dei programmi
 - d) collaborare con la direzione della Struttura, con gli Ospiti e con il personale al fine di stabilire rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione.

Articolo 48

1. La "Commissione interna degli Ospiti", ove ne venga decisa la costituzione, sarà composta da tre Ospiti; ogni sezione dovrà essere rappresentata; i commissari dureranno in carica 3 anni e potranno essere rieletti una sola volta; in caso di surroga il mandato del sostituto spirerà alla scadenza di quello del commissario sostituito.

Articolo 49

1. La Commissione, ove costituita, si riunirà almeno ogni quattro mesi, in un locale messo a disposizione dalla Struttura e di ogni riunione verrà obbligatoriamente redatto un sintetico verbale; le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo 50

1. Le pratiche religiose per gli Ospiti sono facoltative.
2. Ogni Ospite può farsi assistere dai ministri del culto al quale appartiene nel rispetto della libertà di culto degli altri Ospiti e della legge.
3. Nella Struttura è ubicata una cappella per il culto cattolico.

Capo X - Disciplina del volontariato

Articolo 51

1. Il Gestore incoraggia forme volontarie di collaborazione, singole od organizzate, nell'ambito della Struttura "RESIDENZA ANZIANI", con le finalità previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato il Gestore garantisce copertura assicurativa con polizza di responsabilità civile.
3. L'intenzione di svolgere una attività volontaria, sia si tratti di singolo sia di gruppo organizzato, deve risultare da una domanda scritta indirizzata al Gestore per il tramite della direzione della Struttura.
4. L'inserimento, in attività non di sola generica presenza, avviene dopo una adeguata formazione.
5. La prestazione volontaria non obbliga il Gestore ad alcun impegno economico, salvo eventuale rimborso spese qualora sia ritenuto utile nell'interesse della Struttura e preventivamente autorizzato.
6. Nell'ambito della Struttura apposito spazio viene riservato per le riunioni e gli incontri dei volontari.
7. I volontari debbono agire nell'ambito di programmi concordati con i responsabili della Struttura e si devono astenere da ogni azione che possa recare pregiudizio alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
8. La direzione e i responsabili operativi intrattengono con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi più aderenti alle esigenze degli Ospiti.

Articolo 52

1. La Struttura "RESIDENZA ANZIANI" potrà avvalersi della collaborazione di volontari del servizio civile nazionale o equivalenti.
2. I volontari del S.C.N. possono essere assegnati nei tempi modi e forme previsti dalla legge.
3. L'attività dei volontari del S.C.N. si esplica in entrambe le sezioni della Struttura in collaborazione con il personale di servizio e con i volontari, in particolare:
 - a) in attività di animazione (organizzazione di feste, incontri, giochi comunitari, gite, passeggiate, ecc.)
 - b) in attività di servizio a favore degli Ospiti
 - con presenza accanto per compagnia e dialogo
 - nell'accompagnamento e nell'aiuto durante la deambulazione
 - nello svolgimento di commissioni esterne
 - nella prestazione di piccoli servizi personali o di tipo domestico
 - nell'aiuto e collaborazione al momento dei pasti principali.
4. Trimestralmente i volontari del S.C.N. devono redigere relazione sulla loro attività.

Capo XI - Centro Incontro Anziani

Articolo 53

1. La Struttura "RESIDENZA ANZIANI" potrà ospitare al piano terreno dell'edificio un Centro Incontro Anziani (CIA).

Articolo 54

1. Il CIA è una Struttura centro di attività e servizi socio culturali, ricreativi e sportivi per favorire la vita di relazione ed associativa degli anziani che ne promuove la partecipazione attiva in programmi ed interventi sociali a favore della comunità con particolare riguardo alla terza età e preferibilmente nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 39 e 46 del presente regolamento.

Articolo 55

1. Il CIA è una struttura, a dimensione comunale, aperta e flessibile rispetto agli utenti ed alle istanze locali la cui gestione può essere affidata ad una associazione non avente scopo di lucro.

Capo XII - Norme finali

Articolo 56

1. La Struttura "RESIDENZA ANZIANI", per la sua proprietà pubblica, è aperta a chiunque voglia frequentarla nel rispetto di chi vi risiede.
2. I cittadini di Cervere, le organizzazioni sociali (volontariato, gruppi di impegno, ecc.) e le forze politiche hanno libero accesso alla Struttura per verificarne l'organizzazione interna previa richiesta da presentare al Gestore tramite la direzione.
3. La direzione della Struttura promuove incontri con i parenti degli Ospiti, oppure altre forme di consultazione, per sentire eventuali esigenze o consigli per la gestione della Struttura, in particolare al fine di garantire l'effettivo benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli Ospiti.
4. Il Gestore e la Proprietà informano la cittadinanza della gestione della Struttura tramite i canali ritenuti più idonei.
5. Il Gestore e la Proprietà tengono conto di tutte le critiche, i contributi collaborativi e le eventuali proposte presentate alla direzione della struttura, volti a migliorare la vita degli Ospiti.

Articolo 57

1. Il Gestore garantisce la tutela della riservatezza degli Ospiti e dei dati sensibili trattati ad essi relativi nel rispetto della normativa vigente in materia.

ALLEGATI:

- Modello domanda di ammissione
- Modello contratto di ospitalità nucleo R.A.
- Modello contratto di ospitalità nucleo R.S.A.



COMUNE DI CERVERE

STRUTTURA “RESIDENZA ANZIANI”

Gestore in concessione



DOMANDA DI AMMISSIONE

Con la presente si richiede l'ammissione quale Ospite di codesta struttura del__ Signor_ _____
nat_ a _____ il __ /__ /____ e
residente in _____
dal _____ (solo per i residenti in Cervere), C.F._____.

A tal fine:

1) si allegano:

- fotocopia dell'ultima cartella clinica completa
- certificato medico attestante la situazione sanitaria
- certificato medico attestante l'esenzione da malattie infettive
- certificato medico dal quale risulti la terapia eventualmente il atto
- certificati di nascita e di stato di famiglia
- copia della tessera sanitaria,
- copia dell'eventuale tesserino di esenzione dal pagamento del ticket
- fotocopia del codice fiscale
- ricevuta del versamento della cauzione di € _____
- scheda personale completa dei dati anagrafici e dei nomi ed indirizzi di familiari o conoscenti cui fare riferimento in caso di necessità
- dichiarazione di responsabilità per l'eventuale integrazione della retta da parte dei familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile;

2) si assume espresso impegno a provvedere al pagamento dell'intera retta con le modalità e nelle misure fissate ai sensi del Regolamento interno di gestione;

3) si dichiara di avere ricevuto copia del Regolamento interno di gestione e accettarlo integralmente.

Cervere, _____

Agli effetti dell'art. 1341, comma II, del Codice Civile si dichiara di approvare specificatamente quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3.

Cervere, _____

GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

SE DIVERSO DALLA PERSONA PER CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE.

_____ nat __ a _____

il _____ e residente in _____

(C.F. _____).

SCHEDA PERSONALE

COMPLETA DEI DATI ANAGRAFICI E DEI NOMI ED INDIRIZZI DI FAMILIARI O
CONOSCENTI CUI FARE RIFERIMENTO IN CASO DI NECESSITÀ

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	TELEFONO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

___ sottoscritt_ _____ nat_ a _____
_____ il _____ e residente in _____
_____ telefono _____ in
qualità
di _____ del _____ Signor _____
_____ nat_ a _____ il _____
ospite della Struttura RESIDENZA ANZIANI di Cervere nel Nucleo _____

D I C H I A R A

- 1) di essere espressamente dispost_, qualora per una qualsiasi ragione ___ propri_ _____ non ottemperi all'impegno assunto al momento dell'ammissione nella struttura RESIDENZA ANZIANI di Cervere, a provvedere direttamente al pagamento dell'intera retta o all'integrazione parziale della medesima;
- 2) di essere dispost_, qualora _l_ propri_ _____ perda in muti il proprio grado di autosufficienza fisica o psichica, a ricercare con il responsabile della Struttura RESIDENZA ANZIANI un accordo concernente tanto l'assistenza all'Ospite quanto l'importo della retta nell'attesa della sistemazione in una struttura adatta;
- 3) di garantire, quando sia motivatamente richiesta dal Responsabile della Struttura RESIDENZA ANZIANI, una adeguata assistenza all'Ospite;
- 4) di autorizzare espressamente il Responsabile della Struttura a dimettere l'Ospite qualora non venga rispettato uno degli impegni sopra assunti e/o ricorrano le circostanze previste dal Regolamento interno di gestione.

Cervere, _____

Agli effetti dell'art. 1341, comma II, del Codice Civile si dichiara di approvare specificatamente quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

Cervere, _____



COMUNE DI CERVERE

STRUTTURA “RESIDENZA ANZIANI”

Gestore in concessione



CONTRATTO DI OSPITALITÀ

NUCLEO R.A.

tra

Il Signor, Responsabile della Struttura, il quale interviene alla presente scrittura privata non per conto proprio, ma a nome e per conto della RESIDENZA ANZIANI, con sede in Cervere, Via IV novembre, 1,

e

il Signor _____, nato a _____ il _____, attualmente residente in _____ (C.F. _____);

premesso

che il Signor _____, dopo esplicita richiesta, il giorno _____ entra quale ospite del nucleo R.A. della Residenza per Anziani, nella quale occuperà un posto in camera _____,

si conviene e si stipula quanto segue

1. il posto è ubicato nel reparto R.A. destinato a persone nelle condizioni previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia;
2. qualora il Signor _____ per una qualunque causa, mutasse, anche soltanto parzialmente, il proprio grado di autosufficienza, dovrà essere concordato con la Responsabile della struttura un piano assistenziale che contempli in prima istanza le esigenze del medesimo e in secondo luogo quelle della struttura che nel nucleo R.A. non ha personale numericamente adeguato a rispondere alle esigenze assistenziali di persone con grado di non autosufficienza tale da richiedere l'inserimento in strutture con maggiore e diversa intensità di assistenza;
3. sono a carico dell'organizzazione della Residenza Anziani, tutti i servizi previsti dalle disposizioni regionali vigenti tempo per tempo in materia per la tipologia di strutture R.A.
5. eventuali accompagnamenti in ospedale per visite specialistiche sono di competenza esclusiva dei familiari;
6. durante i periodi di ricovero ospedaliero l'assistenza diurna o notturna i cui l'ospite necessitasse è di esclusiva competenza dei familiari;
7. l'ospite e i suoi familiari si impegnano a pagare mensilmente la retta, attualmente stabilita in Euro _____, entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento;
8. resta anche a carico dell'ospite il costo dei farmaci non mutuabili;

9. la presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso.

Con la firma della presente i contraenti esprimono altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità di cui all'informativa, acquisita o acquisibile in futuro dall'Ente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..



COMUNE DI CERVERE

STRUTTURA “RESIDENZA ANZIANI”

Gestore in concessione



CONTRATTO DI OSPITALITÀ

NUCLEO R.A.F.

tra

Il Signor, Responsabile della Struttura, il quale interviene alla presente scrittura privata non per conto proprio, ma a nome e per conto della RESIDENZA ANZIANI, con sede in Cervere, Via IV novembre, 1,

e

il Signor _____, nato a _____ il _____, attualmente residente in _____ (C.F. _____);

premesso

che il Signor _____, dopo esplicita richiesta, il giorno _____ entra quale ospite del nucleo R.S.A. della Residenza per Anziani, nella quale occuperà un posto in camera _____, in seguito ad inserimento disposto/concordato con la propria A.S.L. di appartenenza

si conviene e si stipula quanto segue

1. il posto è ubicato nel nucleo R.S.A. destinato a persone nelle condizioni previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia;
2. qualora il Signor _____ per una qualunque causa, mutasse, anche soltanto parzialmente, il proprio grado di non autosufficienza, dovrà essere concordato con la Responsabile della struttura un piano assistenziale che contempli in prima istanza le esigenze del medesimo e in secondo luogo quelle della struttura che nel nucleo R.S.A. non ha personale numericamente adeguato a rispondere alle esigenze assistenziali di persone con grado di non autosufficienza tale da richiedere l'inserimento in strutture con maggiore e diversa intensità di assistenza;
3. sono a carico dell'organizzazione della Residenza Anziani, tutti i servizi previsti dalle disposizioni regionali vigenti tempo per tempo in materia per la tipologia di strutture R.S.A.
5. eventuali accompagnamenti in ospedale per visite specialistiche sono di competenza esclusiva dei familiari;
6. durante i periodi di ricovero ospedaliero l'assistenza diurna o notturna i cui l'ospite necessitasse è di esclusiva competenza dei familiari;

7. l'ospite e i suoi familiari si impegnano a pagare mensilmente la retta, attualmente stabilita in Euro _____, entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento;
8. resta anche a carico dell'ospite il costo dei farmaci non mutuabili;
9. la presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso.

Con la firma della presente i contraenti esprimono altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità di cui all'informativa, acquisita o acquisibile in futuro dall'Ente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..
